



LEGGE 27 luglio 1960, n. 16.

**Condono di pene detentive e pecuniarie.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 luglio 1960.*

**Art. 1.**

Sono condonate le pene detentive non superiori ai tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire diecimila (L. 10.000), e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

**Art. 2.**

Sono condonate le pene detentive inflitte o da infliggere per i reati preveduti dall'art. 206 all'art. 217 compreso del Codice Penale.

**Art. 3.**

Il condono di cui agli articoli precedenti concerne i reati commessi fino al 30 giugno 1960.

Nel concorso di pene il condono si applica dopo il cumulo a termini di legge.

**Art. 4.**

Il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per reato non colposo punibile con pena detentiva superiore al massimo a tre anni, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge.

**Art. 5.**

La presente legge entra in vigore immediatamente.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 1960 - 1659 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Alvaro Casali - Gino Vannucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

V.M. Franciosi